

Legge regionale 17 luglio 1997, n.52

Modifiche L.R. 11-4-1995, n. 50 come modificata dalla l.r. 7-8-1996, n. 64 concernente norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

ARTICOLO 1

La presente legge reca modifiche alla disciplina legislativa regionale vigente in materia di raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni per ottemperare a quanto stabilito nella Dir. CEE 83/189 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla Dir. CEE 88/182 e dalla Dir. CE 94/10.

Ai sensi e per gli effetti della presente legge si intende per "legge regionale" la LR 11 aprile 1995, n. 50 come modificata dalla LR 7 agosto 1996, n. 64.

ARTICOLO 2

Al comma 2 dell'art. 2 "Tartufi destinati al consumo da freschi" della legge regionale le parole "riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge" sono sostituite con le parole "quelle di cui alla normativa comunitaria e nazionale vigente".

Al comma 3 dello stesso art. 2 le parole "in base all'allegato 1" sono cassate.

ARTICOLO 3

Il comma 1 dell'art. 16 "Lavorazione dei tartufi" della legge regionale e' cosi' sostituito:

"1. La lavorazione del tartufo per la conservazione e successiva vendita puo' essere effettuata, per le specie di cui e' ammessa la commercializzazione ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente: a) dalle imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura al Registro ditte nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari e/o iscritte nel corrispondente settore del Registro delle imprese; b) dai consorzi volontari, di cui al precedente articolo 7; c) dalle cooperative di conservazione e commercializzazione.

Al comma 3 dello stesso art. 16 le parole ", cosi' come classificati nell'allegato 2," sono cassate.

ARTICOLO 4

Il comma 1 dell'art. 18 "Commercializzazione dei tartufi" della legge e' sostituito dal seguente:

"1. I tartufi conservati sono posti in commercio solo se maturi, sani, ben puliti e contenuti in recipienti provvisti di etichetta con l'indicazione della specie e della classifica prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente."

ARTICOLO 5

Gli Allegati 1 "Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciali" e 2 "Classifica dei tartufi conservati" della legge regionale sono abrogati.